



COPIA

Comune di Piobesi Torinese

Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.46

OGGETTO:

**ART. 14 DEL D.L. 201/2011 - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) .
CONFERMA IN CAPO AL COVAR 14 DELL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE DEL
TRIBUTO**

L'anno **duemiladodici** addì **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore **21.00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato per Determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Straordinaria** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale di cui risultano:

BOLLATI LUCIANO	SINDACO	Si
BUSSANO FULVIO	ASSESSORE	Si
BARTOLO MARIA ROSA	ASSESSORE	Si
ODDENINO MARINA IN REINERO	ASSESSORE	Si
BONANSEA GILBERTO	ASSESSORE	Si
GAUTIER DI CONFIENGO FILIPPO	ASSESSORE	Si
GROSSO LAURA	CONSIGLIERE	Si
PONZIO CARLO	CONSIGLIERE	Si
LUCIANO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Assente
INVERSI STEFANO	CONSIGLIERE	Si
VADA MICHELE	CONSIGLIERE	Si
COLLO BARBARA IN GRIFFA	CONSIGLIERE	Si
GHIONE ANTONIO	CONSIGLIERE	Si
DEMICHELI FIORENZO	CONSIGLIERE	Si
TAMIETTI DANILO	CONSIGLIERE	Si
BELLO CARLO	CONSIGLIERE	Si
DAL MOLIN MARINO	CONSIGLIERE	Assente

Totale Presenti: 15

Totale Assenti: 2

Assume la presidenza il Sig. **BOLLATI Luciano**.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dott. GUGLIELMO Giorgio**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco

premessato che:

- La Regione Piemonte con Legge 24 ottobre 2002, n. 24, ha organizzato il sistema integrato dei rifiuti urbani, articolando in "Ambiti Territoriali Ottimali" (A.T.O.) in seno ai quali ha istituito uno o più Bacini con funzioni di governo per la gestione associata dei servizi di igiene urbana, tra i quali il COVAR 14;
- I Comuni consorziati, che hanno optato per l'adozione della TIA in sostituzione della TARSU, hanno trasferito, in tempi diversi, la competenza alla riscossione della Tariffa/tributo di igiene urbana al COVAR medesimo, in virtù dell'art. 3, comma 4 dello Statuto del Consorzio che prevede che "Il Consorzio, anche sulla base dei dati forniti dall'Associazione d'ambito, predispone ai sensi del D.P.R. 27 Aprile 1999, n. 158, i piani finanziari e la tariffa rifiuti per ciascun Comune. La tariffa è riscossa dal Consorzio previo assenso dei Comuni"; tale trasferimento è avvenuto, dapprima con un provvedimento del Consiglio Comunale e, successivamente, con l'approvazione del Regolamento della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, che all'art. 4 dispone testualmente " 1. Con il presente regolamento il Comune conferisce al Consorzio, con effetto dal primo gennaio 2010, la titolarità dell'entrata della Tariffa. 2. L'attribuzione al Consorzio della titolarità dell'entrata della Tariffa comporta il trasferimento in capo al medesimo soggetto dei poteri di accertamento e di riscossione della stessa, attraverso le modalità, condizioni e obblighi disciplinati dal presente regolamento. 3. Il Consorzio potrà esercitare i poteri di accertamento e di riscossione della Tariffa anche tramite soggetti terzi secondo le modalità previste dalla vigente normativa".
- L'art. 1, comma 1-quinques del D.L. 2/2010, convertito nella Legge 42/2010, ha disposto la soppressione degli A.T.O., prevedendo che le Regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;
- In attuazione di tale disposizione, la Regione Piemonte ha emanato la Legge n. 7 del 24 Maggio 2012, rubricata "Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti", che all'art. 6 prevede che " In ciascun ambito territoriale ottimale a base provinciale o sovraprovinciale è istituita una conferenza d'ambito per l'organizzazione e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani...", la quale provvede, tra l'altro a determinare le tariffe del servizio e a disporre della destinazione dei relativi proventi; il successivo art. 16 prevede la cessazione dell'attività dei Consorzi di Bacino alla data di sottoscrizione della convenzione istitutiva della Conferenza d'Ambito, prevista entro il giugno 2013 (un anno dalla data di entrata in vigore della Legge);
- L'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013 "il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento" (TARES), in sostituzione della sia della TIA che della TARSU;

PRESO ATTO che alla luce delle richiamate innovazioni normative, si pone il problema di definire il ruolo che il COVAR 14, sino alla data del subentro della Conferenza d'Ambito nella organizzazione e gestione del servizio rifiuti, può svolgere ai fini della riscossione del nuovo

tributo, posto che, per quanto riguarda la funzionalità della Conferenza d'Ambito bisogna attendere l'approvazione da parte della Giunta Regionale del relativo schema di convenzione;

RIBADITO a tal fine che la TARES è un tributo che, al pari della tariffa rifiuti (TIA), ha lo scopo di assicurare ai Comuni un'entrata per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti avviati allo smaltimento e che pertanto, concettualmente può essere ricompreso nella richiamata delega prevista dall'art. 3 dello Statuto del COVAR 14, relativamente alla riscossione della tariffa rifiuti, fatta eccezione per la maggiorazione prevista dal comma 13 del medesimo articolo 14, il cui importo non ne giustifica, peraltro, per motivi di economicità, un'autonoma gestione;

RITENUTO pertanto opportuno avvalersi, per la riscossione della TARES, del COVAR 14, in questa fase transitoria di prima applicazione e in attesa della esatta definizione delle competenze che anche in tema di riscossione del tributo potrà svolgere la Conferenza d'ambito di cui alla Legge regionale 7/2012;

RITENUTO in particolare di evidenziare che tale scelta è dettata dalla assoluta necessità di assicurare, in tempi certi, la continuità dell'entrata finalizzata alla copertura delle spese di un servizio essenziale quale quello della raccolta e smaltimento dei rifiuti;

ATTESO che rispetto alla riscossione della tariffa rifiuti, ai sensi del comma 35, del richiamato art. 14 del D.L. 201/2011 di istituzione della TARES, il tributo deve essere versato esclusivamente al Comune;

Propone che il CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERI

1. Di prendere atto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 dello Statuto consortile, al COVAR 14 è delegata, nei limiti di quanto espresso in narrativa circa la temporaneità per il 2013, l'attività di riscossione della TARES, istituita con D.L. 201/2011, per conto dei Comuni consorziati che al momento hanno già delegato l'attività di riscossione della TIA., inteso quale corrispettivo tariffario a copertura integrale dei costi del servizio rifiuti, ivi compreso l'onere di designazione del funzionario responsabile di cui all'art. 14, comma 36, del medesimo decreto 201/2010;
2. Di dare atto che per motivi di economicità della gestione, il COVAR provvede altresì alla riscossione della maggiorazione prevista dal comma 13 del richiamato art. 14 del decreto 201/2011;
3. Di prendere atto che il versamento da parte dei contribuenti deve essere effettuato direttamente alle competenti tesorerie dei comuni;
4. Di impegnare i Comuni ad effettuare, trimestralmente, il versamento al COVAR della quota relativa ai servizi di propria competenza, calcolata in funzione dell'importo esposto nei rispettivi Piani Finanziari approvati;
5. Di dare atto che in caso di modifiche dell'art. 14 comma 35, del D.L. 201/2011 oltre alle procedure di riscossione, l'incasso sarà effettuato da COVAR;

6. Di disporre che il COVAR dovrà altresì procedere all'aggiornamento delle banche dati in funzione di quanto previsto dal comma 9 del richiamato art. 14 del Decreto 201/2011 e successive modificazioni;
7. In caso di assenza delle disponibilità del dato relativo alle superfici di cui al precedente punto 6, il COVAR secondo quanto previsto dallo stesso comma procede alla determinazione della tariffa ed alla riscossione della stessa, in sede di prima applicazione, sulla base delle superfici denunciate o accertate. Non appena il dato sarà reso disponibile dall'Agenzia del Territorio, nel caso in cui l'80% della superficie catastale dei singoli contribuenti, risulti superiore alla superficie denunciata o accertata, lo stesso sarà comunicato al contribuente interessato e applicato ai fini della determinazione della tariffa dalla data della comunicazione.
8. I Comuni si impegnano ad approvare nei rispettivi Consigli Comunali la Tariffa relativa all'anno 2013 entro il 15 gennaio 2013, in difetto, per la determinazione della tariffa dei comuni che non hanno adempiuto si procederà con l'emissione di un acconto pari alla tariffa di competenza del 2012, ripartita su quattro rate, comprensiva della maggiorazione di cui al comma 13 a tariffa base di € 0,30 al metro quadro, di cui la quarta rata però verrà emessa a saldo, nel mese di settembre, solo a seguito del ricalcolo del conguaglio, determinato in base alla tariffa comunale approvata per l'anno 2013. In tal caso il comune è comunque tenuto ad approvare la tariffa 2013, entro e non oltre giugno 2013, al fine di poter procedere con l'emissione del saldo entro settembre 2013.
9. Il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento effettuato ai sensi di legge fatta salva la possibilità di autoregolamentazione, nel caso in cui venga prevista per successiva modificazione della norma in vigore;
10. Di prendere atto che all'art. 6, la Legge Regionale n. 7 del 24 Maggio 2012, rubricata "Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti", dispone che "In ciascun ambito territoriale ottimale a base provinciale o sovraprovinciale è istituita una conferenza d'ambito.....", la quale provvede, tra l'altro a determinare le tariffe del servizio e a disporre della destinazione dei relativi proventi;

Il Consiglio Comunale

Udita la parte motiva e la proposta del Sindaco

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi e per gli effetti del T.U. D.Lgs n. 267 del 18/8/2000, da parte dei Responsabili dei Servizi competenti, relativi alla regolarità tecnica e contabile;

Sentiti gli interventi:

1. dell'Assessore GAUTIER, il quale **relaziona**:

- che i Consorzi sono stati messi in termine di esercizio al 31/12/2012, cosa non sostenibile;
- che il Covar 14 ha ottenuto una proroga fino al 31/12/2013 e questo operare in prorogatio consente ai Comuni ed ai cittadini di avere una certa tranquillità;
- che la legge stabilisce che saranno i Comuni ad essere i titolari della bollettazione e incasso della tariffa ambientale (TARES);
- che nell'ultima riunione con il Covar è stato proposto che l'attività di bollettazione e riscossione del tributo rimanga in capo al Consorzio;

- che il provvedimento finale è in discussione a Senato, per cui, in attesa, il Covar ha predisposto una bozza di deliberazione per approvare questa facoltà, cioè che la riscossione del tributo rimanga in capo al Covar

dà lettura della proposta di deliberazione

Con votazione espressa in forma palese per appello nominale e con il seguente risultato,:

presenti n. 15
votanti n 15
favorevoli n. 15
contrari n. /
astenuti n. /

DELIBERA

Di approvare la parte motiva, nonché la proposta del Sindaco in ogni sua parte ritenendo le stesse parti integranti e sostanziali del presente dispositivo:

IL CONSIGLIO COMUNALE

con successiva votazione , espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato:

presenti e votanti n 15
favorevoli n. 15
contrari n. /
astenuti n. /

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, al fine di consentire al Covar 14 l'avvio delle procedure per la riscossione della nuova tariffa TARES

Pareri art. 49 T.U. D. Lgs. n.267/2000:

REGOLARITA' TECNICA:
- FAVOREVOLE
Il Responsabile del servizio
(Bussano Ornella)

REGORALITA' CONTABILE:
-FAVOREVOLE
Il Responsabile dell'area finanziaria
(Bussano Ornella)

IL SINDACO
F.to: BOLLATI Luciano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. GUGLIELMO Giorgio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web di questo Comune - www.comune.piobesi.to.it - per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 25/01/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. GUGLIELMO Giorgio

Relata di pubblicazione n. _____

Dal 25/01/2013 al 09/02/2013

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to: (PAOLI Laura)

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Piobesi Torinese, li 25/01/2013

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(PAOLI Laura)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell'art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi con decorrenza 25/01/2013

Piobesi Torinese, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to: (PAOLI Laura)

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
F.to: (PAOLI Laura)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

(T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali-approvato con D.L.gs 18/08/200 n. 267)
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 21-dic-2012

- A) Per dichiarazione di immediata eseguibilità del Consiglio Comunale (art. 134, 4° c. T.U.)
B) In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art. 134, 3° c. T.U.)
[] Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione;
C) In quanto soggetta a controllo eventuale di legittimità (art. 127, 1° c., T.U.)
[] Per conferma dell'organo, adottata con delibera n. _____ del _____ (art. 134, 2° c. T.U.)

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. GUGLIELMO Giorgio